



C O M U N E D I A V I A N O

PROVINCIA DI PORDENONE

**REGOLAMENTO
PER L'ORGANIZZAZIONE
DELLA MOSTRA MERCATO DELL'ANTIQUARIATO
DI AVIANO**

Art. 1
Oggetto

1. Questo regolamento disciplina la vendita di oggetti di antiquariato, cose vecchie ed usate (compresi i vestitari purché d'epoca), l'oggettistica antica, gli oggetti da collezione in genere, i fumetti, i libri e le stampe.
2. E', comunque, vietata la vendita e l'esposizione di armi ed esplosivi.

Art. 2
Normativa di riferimento.

1. Il mercato dell'antiquariato viene disciplinato:
 - dal presente regolamento;
 - dalla L.R.21/03/2003 n. 7;
 - dalla L.R. 05/12/2005 n. 29;
 - R.D. 18/06/1931 n. 773 – T.U.L.P.S e suo Regolamento di esecuzione.

Art. 3
Localizzazione e durata della manifestazione. Disposizioni straordinarie

1. Il mercato, come da allegata planimetria, si svolge in Piazza Duomo, e via limitrofe e si effettua ogni prima domenica del mese.
2. Del pari, esso può svolgersi in Piancavallo durante le stagioni turistiche estiva e/o invernale per un numero massimo di sei giornate/anno. Le date destinate allo scopo non devono coincidere con la prima domenica del mese.
3. Per esigenze tecniche e di servizio l'Amministrazione e/o il soggetto Gestore si riservano la facoltà di cambiare o ridurre l'area concessa, senza che questo ingeneri alcun obbligo risarcitorio in capo agli stessi.

Art. 4
Organizzazione.

1. Il Comune affida l'organizzazione e la gestione della manifestazione ad un soggetto esterno.

Art. 5
Soggetti ammessi al mercato.

1. Sono ammessi alla vendita i soggetti muniti di autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche o in sede fissa e dell'occupazione di suolo pubblico, delle merci della tipologia indicate nell'art. 1 del presente regolamento. Esclusivamente per la prima partecipazione può essere utilizzata la segnalazione certificata di inizio attività (s.c.i.a.) di cui all' art. 19 L. 07.08.1990 nr. 241.
2. Le persone fisiche, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, possono porre in vendita per un massimo di 12 volte per ogni anno solare, fatte salve in ogni caso eventuali edizioni straordinarie, merce usata priva di valore storico ed artistico.
3. E' consentita la partecipazione di artigiani del settore assimilato alle descrizioni merceologiche di cui al comma 1 del presente articolo.
4. E' ammessa la presenza di artigiani e produttori di altri settori, in appositi spazi separati, solo in occasione di manifestazioni collaterali che potranno essere saltuariamente organizzate e autorizzate dalla amministrazione comunale.

5. E' data facoltà alla Giunta comunale di istituire una commissione di esperti per la verifica e il mantenimento della qualità della mostra mercato.

Art. 6

Assegnazione dei posteggi.

1. L'assegnazione dei posteggi è eseguita dal Gestore, avuto riguardo alla priorità cronologica, alla tipologia della merce, alla continuità nella presenza e all' ora di arrivo.
2. Per l'assegnazione dei posteggi è data priorità al protocollo della domanda presentata al Gestore.
3. Il Gestore può concedere l'occupazione occasionale di spazi da parte dei soggetti sotto elencati:
 - a) artisti che espongono per la vendita le opere del proprio ingegno;
 - b) Enti o Associazioni riconosciute con decreto di organi statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'associazionismo e volontariato o organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che svolgano vendite di beneficenza. Qualora la vendita sia affidata da tali Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega in originale, firmata dal responsabile dell'Associazione o dell'Ente.

Art. 7

Obblighi dell'assegnatario del posteggio.

1. L'occupazione dei posteggi deve avvenire dalle ore 07.00 alle 08.00 e devono essere liberati entro le ore 18.00 d'inverno (ora solare) e 19.00 d'estate (ora legale) del medesimo giorno.
2. Pertanto entro le ore 8.30 i veicoli di tutti gli operatori dovranno essere rimossi dall'interno delle zone interessate e regolarmente parcheggiati. I veicoli in sosta abusiva saranno rimossi con spese a carico dei proprietari inadempienti.
3. Gli assegnatari del posteggio devono rispettare gli orari del mercato e comunque presenziare almeno fino alle ore 18.00 d'inverno (ora solare) e 20.00 d'estate (ora legale) di ogni giorno, fatti salvi i casi di gravi intemperie o di comprovata necessità, nonché lasciare l'area pulita ed in ordine.
4. Gli oggetti posti in vendita devono essere disposti in modo decoroso, su banchi con altezza minima dal suolo pari cm. 50 salvo materiali ingombranti, pesanti, in metallo o pietra.
5. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato, anche in caso di suo prolungamento, fatte salve cause di forza maggiore dovute a particolari condizioni climatiche, a problemi di salute o ad impossibilità documentata di permanenza nel mercato, da segnalare tempestivamente, e comunque prima dell'abbandono del posteggio, al Gestore. In caso contrario, l'operatore sarà considerato assente a tutti gli effetti.
6. Tutti gli espositori con posto assegnato, in caso di assenza, hanno l'obbligo di comunicarla all'organizzazione con il dovuto anticipo di 7 giorni, salvo gravi imprevisti. L'espositore che non comunica l'assenza perde il diritto al posteggio assegnatogli.
7. Gli espositori devono sempre adeguare le proprie strutture di vendita alle tipologie e alle prescrizioni eventualmente dettate dall'Amministrazione comunale e/o dal soggetto Gestore.
8. L'attività può protrarsi in deroga agli orari appena descritti in occasione di una o più edizioni straordinarie destinate a protrarsi nella notte.

Art. 8

Criteri di priorità per l'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati.

1. Il posteggio non occupato dal concessionario entro le ore 8.00, limitatamente a tale giornata di mercato, verrà assegnato ad altro operatore ammesso, secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) attività svolta in modo professionale;
 - b) la data di presentazione della domanda;

- c) maggior numero di presenze conteggiate a tale manifestazione;
- d) in caso di parità di condizioni si procederà al sorteggio alla presenza degli interessati.

Art. 9

Pagamento del posteggio

1. Gli operatori pagano al concessionario dell'area un corrispettivo quale rimborso delle spese sostenute per l'organizzazione, la pubblicità ed a rifusione del canone di occupazione suolo pubblico.
2. Il pagamento del posteggio giornaliero va effettuato agli organizzatori entro il giorno 28 del mese precedente la mostra mercato, la quota giornaliera di €15,00/posteggio.
3. E' possibile acquistare un abbonamento per il posteggio. Esso decorre dal 1 gennaio e può essere annuale (al costo di €150,00) o semestrale (al costo di €75,00). L'abbonamento va pagato entro queste scadenze:
 - l'abbonamento semestrale entro il 15 gennaio (per il primo semestre) ed entro il 15 giugno per il secondo semestre,
 - l'abbonamento annuale entro il 15 gennaio.
4. Periodicamente, la Giunta comunale, in accordo con il soggetto gestore, aggiorna con apposita deliberazione le quote per il posteggio e ne stabilisce le modalità di pagamento.

Art. 10

Posteggi.

1. I posteggi, sono collocati in Piazza Duomo e vie limitrofe.
2. Le dimensioni dei posteggi, salvo autorizzazioni in deroga, sono fino a 15 mq. (ml. 5x3).
3. I banchi, come da planimetria allegata, devono essere collocati in modo da lasciare libero passaggio ai pedoni e ai mezzi di soccorso. Eventuali tende ombrelloni o altri ripari dovranno avere un'altezza dal piano strada di almeno m. 2.00. Esse possono sporgere dallo spazio assegnato a condizione che non arrechino danno agli operatori confinanti e che siano collocate ad un'altezza dal suolo idonea a garantire il transito dei veicoli autorizzati e di quelli di soccorso.
4. E' vietato variare la destinazione d'uso del posteggio dato in concessione.
5. E' vietato danneggiare la sede mercatale e gli edifici ed impianti che ad essa appartengono, nonchè le piantagioni e la segnaletica.
6. E' assolutamente vietato fare buchi nel suolo nel collocare i banchi.
7. Il piede del banco ed i pali di sostegno delle tende devono avere una base di appoggio atta ad impedire la penetrazione ed il danneggiamento della pavimentazione.
8. Durante lo svolgimento della manifestazione gli espositori non possono lasciare il posteggio incustodito.
9. Inoltre, sono vietati lo scambio di posteggio tra operatori e il subaffitto, anche parziale, del posteggio a terzi.
10. I venditori devono mantenere pulito il suolo nella parte sottostante al banco e nell'area di posteggio sia durante l'occupazione sia all'atto della rimozione del banco stesso.
11. Gli espositori devono rispettare le modalità di gestione dei rifiuti di cui il vigente regolamento relativo a mantenere e lasciare pulita l'area assegnata e suddividere i rifiuti prodotti depositandoli in modo ordinato e in sicurezza in un angolo del posto assegnato.
12. E' vietato abbandonare qualsiasi rifiuto in modo incontrollato o disordinato su tutta l'area.
13. Eventuali oggetti in vendita ritenuti inservibili dovranno essere smaltiti a cura dell'espositore.

Art. 11

Divieti.

1. E' vietato il commercio itinerante su aree pubbliche all'interno dell'area della mostra-mercato e per un raggio di mt. 500 dall'area della mostra-mercato stessa.

2. Nell'ambito della Mostra-Mercato sono vietate sia la pubblicità sonora che il richiamo mediante l'utilizzo di mezzi, impianti, dispositivi sonori e di amplificazione di qualsiasi tipo.
3. E' vietato disturbare con grida e schiamazzi e importunare il pubblico con insistenti offerte di merci.
4. E' consentito l'uso di apparecchi radiofonici per le verifiche di funzionamento, nonché di apparecchi atti all'ascolto di dischi, purché il volume sia al minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi.
5. E' altresì vietato danneggiare, deteriorare o insudiciare il suolo pubblico e accendere fuochi.

Art. 12

Vigilanza della manifestazione

1. La vigilanza della manifestazione compete alla Polizia Locale ed alle altre forze dell'ordine. Il Gestore sorveglia la corretta assegnazione dei posti e l'ordinato andamento della manifestazione.

Art. 13

Obblighi degli operatori commerciali.

1. Gli operatori commerciali devono esibire ad ogni richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione al commercio in sede fissa o sulle aree pubbliche, la concessione del posteggio e la certificazione dell'avvenuto pagamento dell'occupazione suolo pubblico.
2. Gli espositori privati, mediante autocertificazione **dei requisiti di cui all'articolo 5**, devono asserire la proprietà della merce esposta e che non provenga da intermediazione commerciale.

Art. 14

Responsabilità

1. Ogni espositore è personalmente responsabile, a tutti gli effetti, della provenienza e dell'autenticità della merce. Del pari, risponde dei danni arrecati a terzi con la propria attività.
2. L'espositore risponde in via diretta e personale di qualunque violazione delle norme dei vigenti regolamenti comunali.
3. L'Amministrazione Comunale è esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose che dovessero derivare dall'uso dell'area concessa. Per motivi di ordine pubblico o per necessità contingenti, con ordinanza motivata del responsabile del servizio, la manifestazione in oggetto può essere sospesa, rinviata o spostata in altra sede senza che ne derivi alcun onere a suo carico.

Art. 15

Sanzioni.

1. Il regime sanzionatorio è regolamentato dalla L.R. 1/1984.
2. Le violazioni al presente regolamento sono sanzionate pecuniariamente con una somma da Euro 25,00 (venticinque) a Euro 500,00 (cinquecento), salvo diverse sanzioni previste da altri regolamenti o leggi. Si procederà inoltre all'allontanamento dalla manifestazione interessata degli espositori che si renderanno responsabili di:
 - a) violazione degli obblighi dell'assegnatario del posteggio come previsto dall'art. 11;
 - b) turbativa dell'ordine pubblico e della disciplina della mostra-mercato.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni e alle sanzioni previste dalla normativa vigente in tema di commercio su area pubblica.

Art. 16
Decorrenza

1. Il presente regolamento entra in vigore compiuta la pubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 106 DEL
30.11.2005**

**MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 49 DEL
05.05.2011**